



PROVINCIA DI RAVENNA

**REGOLAMENTO
PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI
ALLE FUNZIONI TECNICHE DI CUI
ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023**

N. 76

Approvato con Atto del Presidente

27 Aprile 2026, n. 49

SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ.....	3
ART. 2 – DEFINIZIONI	3
ART. 3 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO – ONERI PER LE ATTIVITÀ TECNICHE.....	3
ART.4 – DEFINIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DI CUI ALL’ART. 45 DEL CODICE	4
ART. 5 – ENTITÀ DELL’INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE	5
ART.6 – ESCLUSIONI DALL’INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE	5
ART.7 – SOGGETTI DESTINATARI DELL’INCENTIVO.....	5
ART.8 - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI AI FINI DELLA RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO	5
ART. 9 - CRITERI DI RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO.....	6
ART. 10 - ECONOMIE	7
ART.11 - MATURAZIONE, ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE LIQUIDAZIONE DELL’INCENTIVO.....	7
ART. 12 - PEREQUAZIONE IMPORTO INCENTIVO ANNUALE DETERMINATO AI SENSI DEL PRESENTI REGOLAMENTO E COMPENSO INCENTIVANTE LA PERFORMANCE (PRODUTTIVITÀ)	9
ART. 13 - ENTITÀ DELLE RISORSE PER L'INNOVAZIONE	9
ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE E PERIODO TRANSITORIO	9
<i>Allegato A1)</i>	10
<i>Allegato A2)</i>	11
<i>Allegato A3)</i>	12
<i>Allegato A4)</i>	13

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina i criteri per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.
2. Scopo dell'incentivo è quello di incrementare e valorizzare le professionalità interne all'amministrazione, premiando le competenze e le responsabilità relative allo svolgimento di peculiari funzioni tecniche, in vista di un risparmio di spesa rispetto all'affidamento di incarichi professionali all'esterno.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento, si intende:
 - a) per «**Ente**», la Provincia di Ravenna;
 - b) per «**Codice**», il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 (Codice dei contratti pubblici), comprensivo delle successive modifiche ed integrazioni;
 - c) per «**Risorse finanziarie**» o «**RF**», le risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e per le finalità indicate al comma 5 dell'art. 45, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 dell'art. 45, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento al netto dell'IVA. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti;
 - d) per «**Incentivo**» o «**I**»: la parte delle *Risorse finanziarie*, pari all'80% delle stesse, per ciascuna opera, lavoro, servizio e fornitura, destinata alla ripartizione tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 dell'art. 45 del *Codice*, nonché tra i loro collaboratori, con le modalità e i criteri previsti nel presente Regolamento;
 - e) per «**Risorse per l'innovazione**» o «**Ri**»: la parte delle *Risorse finanziarie*, pari al 20% delle stesse, destinate per le finalità previste all'art. 45, commi 6 e 7 del *Codice*, con l'esclusione di quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo;
 - f) per «**RUP**», il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del *Codice*;
 - g) per «**Economie**», la quota di *incentivo* corrispondente a prestazioni svolte da personale esterno incaricato a prestazioni non svolte o per altri casi previsti dal presente Regolamento, ovvero che non verranno ripartite a seguito di accertamento negativo.

ART. 3 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO – ONERI PER LE ATTIVITÀ TECNICHE

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui al successivo art. 7 (soggetti destinatari dell'incentivo), relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinato dall'allegato II.14 al Codice, solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione. I PPP e le concessioni di servizi, al pari di quelli di lavori, sono sempre incentivabili. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2% determinata ai sensi del presente Regolamento, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali. Per le concessioni, la base di calcolo è costituita dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente ai sensi dell'art. 179, comma 1 del Codice (cfr. Corte dei Conti Lombardia, deliberazione 187/2023).
2. La misura dell'incentivo è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui al successivo Art. 4.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 7, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 8, per una quota dell'80%;
 - alle finalità di cui al successivo art. 13, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

ART.4 – DEFINIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DI CUI ALL'ART. 45 DEL CODICE

1. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 del citato art. 45 del Codice, l'Ente individua le risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera, di un lavoro, di un servizio, di una fornitura.
2. L'ammontare effettivo delle risorse finanziarie è determinato sulla base della seguente formula:

$$RF = \text{imp} \times 0,02 \times k$$

dove:

- «RF» = risorse finanziarie per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45, c. 2, del *Codice*;
- «Imp» = importo a base di gara al netto dell'IVA e comprensivo di tutti gli oneri non soggetti a ribasso;
- «k» = coefficiente diversificato in funzione del valore dell'opera, del lavoro, del servizio o della fornitura desunto dalle successive tabelle 1A e 1B;

TABELLA 1A – Coefficiente «k» dell'opera o lavoro

Importi a base di gara per lavori	K	k per lavori di manutenzione ordinaria
Da € 20.000	1,0	0,70
fino a ≤ € 1.000.000,00	1,0	0,70
Per la parte eccedente € 1.000.000,00 fino a ≤ € 2.000.000,00	0,8	0,60
Per la parte eccedente € 2.000.000,00 fino a ≤ € 5.000.000,00	0,6	0,40
Per la parte eccedente € 5.000.000	0,5	0,30

TABELLA 1B – Coefficiente «k» servizi e forniture / concessioni

Importi a base di gara per servizi e forniture / concessioni	K	k per forniture e servizi ripetitivi e standardizzati
Da € 20.000 fino a € 500.000	0,6	0,20
Per la parte eccedente € 500.000 fino a ≤ € 750.000	0,5	0,10
Per la parte eccedente € 750.000 fino a ≤ € 2.000.000	0,3	0,05
Per la parte eccedente € 2.000.000	0,1	0,01

3. In caso di attività che prevedono forme contrattuali miste, ciascuna parte verrà parametrata in base alla tabella di riferimento specifica.
4. L'80% delle risorse finanziarie è ripartito fra il personale dipendente secondo quanto disciplinato dai successivi articoli.
5. Il restante 20% è destinato per le finalità previste all'art. 45, commi 6 e 7 del *Codice*, con l'esclusione di quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo.
6. Nel quadro economico allegato all'atto di approvazione del progetto verranno individuate le voci di cui ai commi 4 e 5.
7. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.
8. Gli incentivi per gli affidamenti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione, secondo la disciplina prevista dall'art. 114, commi 7 e 8, del Codice e dall'art. 32 dell'allegato II.14 al medesimo Codice. La nomina del direttore dell'esecuzione deve essere puntualmente motivata sulla base delle indicazioni riportate nella suddetta disciplina.

ART. 5 – ENTITÀ DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE

1. L'incentivo alle funzioni tecniche è determinato sulla base della seguente formula:

$$I = RF \times 0,80$$

dove:

- «I» = incentivo alle funzioni tecniche (al massimo l'80% del 2%), che comprende sia la quota da ripartire tra il personale dipendente relativo ad un'opera, a un lavoro ad un servizio, sia le eventuali *Economie*;
 - «RF» = risorse finanziarie per le funzioni tecniche di cui all'articolo 4 del presente regolamento.
2. L'incentivo comprende anche l'Irap e gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente e non comprende le spese vive per la progettazione sostenute dall'Ente.

ART.6 – ESCLUSIONI DALL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE

1. Sono esclusi dall'incentivo alle funzioni tecniche:
 - a) i lavori, servizi e forniture con importo a base di affidamento inferiore a € 20.000,00.
 - b) i lavori per i quali non è stato redatto e approvato apposito progetto esecutivo;
 - c) i servizi e le forniture in cui non è nominato il direttore dell'esecuzione. Qualora il direttore dell'esecuzione venga nominato per appalti di servizi e forniture di importi inferiori a € 500.000,00, il dirigente competente dovrà indicare in modo puntuale l'eccezionalità e la complessità della procedura che giustifichi la nomina dello stesso;
 - d) gli appalti e le concessioni di servizi esclusi dal Codice;
 - e) gli affidamenti mediante adesioni a convenzioni Consip/Intercent-er per la fase relativa alla gara. Nel caso di servizi e forniture acquisite attraverso adesione alle convenzioni delle Centrali di committenza vengono liquidati i compensi relativi al gruppo 1, gruppo 4, gruppo 6, gruppo 7 e gruppo 8 della Tabella 2b, calcolati sull'importo dell'affidamento e la quota relativa ai gruppi 2 e 3 (per la quota parte di cui al successivo punto 3 dell'Art. 11 del presente Regolamento) verrà liquidata ridotta del 50%. Le restanti parti costituiranno Economia.

ART.7 – SOGGETTI DESTINATARI DELL'INCENTIVO

1. L'*incentivo* è destinato ai soggetti, dipendenti dell'Ente, anche a tempo determinato, che siano impegnati concretamente e direttamente nell'ambito del procedimento ai sensi dell'art. 45, cc 2 e 3 del *Codice* per lo svolgimento delle funzioni tecniche specificate nell'allegato I.10 del *Codice*.
2. L'incentivo è proporzionale al livello di responsabilità connesso al ruolo ricoperto ed esercitato dal dipendente sulla base di quanto stabilito all'Art. 8.
3. Il RUP deve possedere i requisiti professionali e tecnici necessari al tipo di appalto così come previsto all'art. 15 dell'allegato I.2 del *Codice*.
4. Il personale tecnico e amministrativo che partecipa alla ripartizione degli incentivi, sulla base delle attività effettivamente espletate, deve possedere i requisiti professionali necessari allo svolgimento delle mansioni previste per deontologia professionale dall'eventuale Ordine Professionale di Appartenenza e dal *Codice*.
5. L'incentivo spetta ai soggetti di cui alla prima preposizione, qualunque sia la categoria di appartenenza e ancorché gli stessi rivestano la qualifica di titolare di posizione organizzativa o la qualifica dirigenziale (in questo ultimo caso, per gli interventi con finanziamenti PNRR o la cui procedura di affidamento è stata avviata successivamente al 01.01.2025).

ART.8 - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI AI FINI DELLA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. Per le prestazioni tecniche che si intendono svolgere, anche solo parzialmente, con personale interno all'Ente, il Dirigente interessato individua, ove possibile, tramite idonei provvedimenti dirigenziali emessi prima dell'inizio delle prestazioni stesse, i singoli dipendenti coinvolti, le relative prestazioni di competenza e le quote di spettanza, che vengono messe a conoscenza del gruppo incaricato. Nel caso in cui non sia stato possibile individuare preventivamente tutti i soggetti ma solo il ruolo, il gruppo di lavoro viene messo a conoscenza dei nominativi entro la fase di rendicontazione. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata valutando il grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione e di rispetto della pari opportunità generazionale e di genere tra tutti i dipendenti dei Settori coinvolti, tenuto conto anche del numero, del valore delle attività già affidate e dei risultati qualitativi conseguiti negli anni precedenti. La composizione del gruppo tecnico

nominato, in ogni momento potrà subire integrazioni e/o rettifiche ritenute necessarie, secondo un principio di rotazione e continuità sino a completamento dei Lavori, Servizi e Forniture, fatti salvi opportuni congruagli incentivanti pro quota conseguenti al nuovo assetto costituito in seno al gruppo di lavoro. I dipendenti sopra citati, il RUP e coloro che si assumeranno la responsabilità di firma delle prestazioni tecniche devono essere individuati tra i tecnici interni ritenuti idonei nel rispetto delle relative competenze.

2. Nella ripartizione della quota incentivante, come definita dall'art. 9, fra gli aventi diritto che contribuiscono alle necessarie prestazioni intellettuali e di redazione degli atti amministrativi e contabili si tiene conto delle:
 - a) responsabilità connesse agli specifici ruoli da assumere nell'ambito dell'intervento;
 - b) professionalità richieste dalla vigente normativa;
 - c) specializzazione e del grado di esperienza acquisiti nella specifica disciplina di opere o lavori ai quali l'intervento si riferisce;
 - d) entità e complessità dei Lavori / prestazioni da realizzare;
 - e) effettiva incidenza dell'apporto individuale in termini di prestazioni svolte nelle varie fasi di sviluppo di un intervento.
Il coefficiente di prestazione del componente «i»: è pari ad 1 nel caso di continua partecipazione da parte dell'incaricato o collaboratore. Nei casi in cui la partecipazione non sia continua, detto coefficiente è fissato con valore inferiore all'unità dal RUP, caso per caso, in proporzione all'apporto quantitativo della prestazione nonché al periodo temporale in cui l'incaricato o il collaboratore è stato assegnato al lavoro, servizio, fornitura.
3. Le collaborazioni e/o competenze specifiche richieste a dipendenti della Amministrazione in servizio presso strutture diverse da quelle del Servizio proponente, saranno soggette ad incentivazione in relazione alle prestazioni effettivamente svolte ed alle medesime condizioni di cui al presente regolamento.
4. Per le attività di collaborazione di cui al precedente periodo, il dirigente del relativo Servizio individua, ove possibile, il personale interessato da tali attività prima dell'inizio delle prestazioni come previsto all'art. 8 comma 1.
5. La quota incentivante da riconoscere per attività svolte da personale con qualifica dirigenziale non liquidabile perché non ricadente nelle casistiche di cui al punto 5 dell'art. 7 del presente Regolamento, andrà posta in economia.
6. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

ART. 9 - CRITERI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 10, la somma determinata con i criteri di cui all'articolo 4, in relazione a ciascuna opera, lavoro, servizio e fornitura è ripartita tra il personale di cui all'art. 7 secondo la seguente formula:

$$Q_i = [I \div (C_1 + C_2 + \dots + C_i + \dots + C_n)] \times C_i$$

dove:

- «Q_i» = compenso al componente «i» di ciascun gruppo, o sottogruppo, di cui alle tabelle 2;
 - «I» = compenso da ripartire integralmente tra i componenti di ciascun gruppo, o sottogruppo, individuato nelle tabelle 2;
 - «N» = numero dei componenti di ciascun gruppo o sottogruppo;
 - «i» = un generico componente del gruppo o sottogruppo;
 - «C_i» = coefficiente di prestazione del componente «i»: è pari ad 1 nel caso di partecipazione continuativa da parte dell'incaricato o collaboratore. Nei casi in cui la partecipazione non sia continua, detto coefficiente è fissato con valore inferiore all'unità dal responsabile unico del progetto in accordo con il Dirigente responsabile, caso per caso, in proporzione all'apporto quantitativo della prestazione nonché al periodo temporale in cui l'incaricato o il collaboratore è stato assegnato al lavoro, servizio, fornitura.
2. Le percentuali che definiscono i compensi di ciascun gruppo o sottogruppo, per i contratti di lavori e per quelli di servizi e forniture, sono esplicitati nelle tabelle 2A (Allegati A1 e A2) e 2B (Allegati A3 e A4) che costituiscono allegati al presente Regolamento.

ART. 10 - ECONOMIE

1. Le *Economie* all'atto di accertamento andranno ad incrementare la quota delle *“Risorse per l'innovazione”*, così come definite all'art. 2.
2. Nel caso di attività soggetta ad incentivazione affidata all'esterno, l'importo di *incentivo* che spetterebbe alla medesima attività, costituirà *Economia*.
3. Nel caso di affidamento parziale di un'attività all'esterno, l'importo dell'incentivo spettante al personale interno che si occupa della medesima attività verrà ridotto proporzionalmente in relazione all'entità dell'attività professionale svolta all'interno sulla base dei criteri generali posti dal legislatore di logicità, congruenza e ragionevolezza e stabiliti dal presente Regolamento. La restante quota di incentivo costituirà *Economia*.
4. Nel caso di lavori, opere, servizi e forniture per i quali non è prevista l'attività di programmazione, il Gruppo 1 delle tabelle 2, che si occupa di tale attività, perde il presupposto per la ripartizione dell'incentivo.
5. Nel caso di servizi e forniture acquisite attraverso adesione alle convenzioni delle Centrali di committenza vengono liquidati i compensi relativi al gruppo 1, gruppo 4, gruppo 6 gruppo 7 e gruppo 8 della Tabella 2B, calcolati sull'importo dell'affidamento e la quota relativa ai gruppi 2 e 3 per la quota parte di cui al successivo punto 3 dell'art. 11 del presente Regolamento verrà liquidata ridotta del 50%. Le restanti parti costituiranno *Economia*.
6. La quota parte dell'*Incentivo* priva dell'accertamento positivo di cui all'art.10 costituisce *Economia*.
7. Gli incentivi complessivamente corrisposti, ai sensi dell'art. 10, nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dal competente ufficio Personale in sede di erogazione e sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. Non è consentito ritardare artificiosamente una liquidazione per eludere tale limite. Le eventuali quote spettanti oltre detto limite non sono erogate e costituiscono anch'esse *Economie*.

ART.11 - MATURAZIONE, ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

1. La corresponsione dell'incentivo maturato ai singoli soggetti individuati con le modalità di cui all'art. 8, è disposta dal Dirigente competente per materia su proposta dei RUP previo accertamento delle attività svolte da parte del Dirigente stesso.
2. L'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal Dirigente, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuati dai dirigenti individuati come supplenti o sostituti secondo i meccanismi stabiliti negli atti di questo Ente.
3. Qualora sia coinvolto personale di settori esterni al Settore competente, il Dirigente di quest'ultimo comunica ai Dirigenti di tali settori la quota di incentivo da attribuire al rispettivo personale. I Dirigenti coinvolti individueranno le singole quote spettanti al personale di competenza, previo accertamento delle attività svolte, e ne danno comunicazione al Dirigente del Settore competente per la successiva liquidazione.
4. Dell'accertamento verrà data comunicazione, da ogni Dirigente per le attività di competenza, a tutti i dipendenti interessati alla corresponsione dell'incentivo attraverso la comunicazione ad ogni singolo dipendente della quota di incentivo spettante in relazione alle funzioni svolte per ogni singolo intervento.
5. L'incentivo relativo alle fasi di programmazione, progettazione, predisposizione dei documenti di gara, verifica dei progetti e l'incentivo per parte delle attività del RUP, ovvero per l'attività dei seguenti Gruppi:
 - i. Tabella 2A: Gruppi 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e, nella misura del 50%, Gruppi 2 e 3;
 - ii. Tabella 2B: Gruppi 1, 4, 5 e, nella misura del 50%, Gruppi 2 e 3;matura alla data di aggiudicazione definitiva.
6. L'incentivo relativo alla direzione lavori/dell'esecuzione e collaudo/verifica di conformità, ovvero relativo all'attività dei seguenti Gruppi:
 - i. Tabella 2A: Gruppi 10, 11, 12, 13, 14 e, nella misura del restante 50%, Gruppi 2 e 3;
 - ii. Tabella 2B: Gruppi 6, 7, 8 e, nella misura del restante 50%, Gruppi 2 e 3;

matura contestualmente agli atti di approvazione del collaudo/verifica di conformità o di approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori. In caso di contratti di servizi o forniture pluriennali e concessioni, l'incentivo relativo verrà maturato all'atto del collaudo parziale o certificato di conformità parziale da emettere con cadenza annuale dalla data di avvio del servizio per la quota d'incentivo corrispondente alla frazione annua.

7. L'accertamento relativo ai lavori è positivo nei seguenti casi:

- a. per il Gruppo 1: quando tutte le attività siano state svolte nei tempi e modalità previsti dall'art. 37 del *Codice* e dall'Allegato I.5 al *Codice*;
- b. per i Gruppi 2 e 3: quando tutte le attività siano state svolte nei tempi e costi previsti nel progetto approvato e nei suoi allegati;
- c. per il Gruppi 4, 5, 6, 7 e 8: quando non si sono verificati errori progettuali o maggiori costi dovuti alla inadeguatezza del progetto;
- d. per il Gruppo 9: quando le attività di redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento siano state svolte entro i periodi preventivamente concordati, al netto delle richieste di integrazioni fatte al responsabile del progetto/RUP;
- e. per i Gruppi 10, 11, 12, 13 e 14: quando tutte le attività siano state svolte nei tempi e costi previsti nel progetto approvato e nei suoi allegati (comprese le eventuali varianti e/o proroghe in corso d'opera) nonché negli eventuali documenti di programmazione.

8. Relativamente a Servizi/Forniture l'accertamento è positivo nei seguenti casi:

- a. per il Gruppo 1: quando tutte le attività siano state svolte nei tempi e modalità previsti dall'art. 37 del *Codice* e dall'Allegato I.5 al *Codice*;
- b. per i Gruppi 2 e 3: quando tutte le attività siano state svolte nei tempi e costi previsti nel progetto approvato e nei suoi allegati;
- c. per il Gruppo 4: quando non si sono verificati errori progettuali o maggiori costi dovuti alla inadeguatezza del progetto;
- d. per il Gruppo 5: quando le attività di redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento siano state svolte entro i periodi preventivamente concordati, al netto delle richieste di integrazioni fatte al responsabile del progetto/RUP;
- e. per i Gruppi 6, 7, e 8: quando tutte le attività siano state svolte nei tempi e costi previsti nel progetto approvato e nei suoi allegati (comprese le eventuali varianti e/o proroghe in corso d'opera) nonché negli eventuali documenti di programmazione.

Sono comunque esclusi ritardi e costi non imputabili ai dipendenti ma dovuti ad eventi eccezionali o inadempienze della ditta appaltatrice.

9. L'accertamento è negativo quando il dirigente verifica, in collaborazione col RUP, e sentiti i dipendenti interessati, che le attività non sono state portate a compimento oppure lo sono state con ritardi dovuti a negligenza del dipendente o gravi errori imputabili ai dipendenti incaricati.
10. Nel caso di accertamento negativo, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, i soggetti responsabili del grave errore o del ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato.
11. Non hanno comunque diritto al compenso incentivante il RUP, i Responsabili e i dipendenti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza.
12. Nei casi di cui ai precedenti tre commi, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate, ove già corrisposte, anche mediante decurtazione delle quote di incentivo spettanti per altri interventi. Il corretto svolgimento delle suddette attività legate alle liquidazioni ricade fra le attività valutate ai fine della performance.
13. Gli incentivi maturati ai sensi dei commi precedenti saranno corrisposti in busta paga ai dipendenti interessati di norma con cadenza semestrale previa determinazione di liquidazione da parte dei Dirigenti competenti.
14. La determinazione di cui al comma precedente deve contenere:
 - a) l'individuazione nominativa delle singole figure dei gruppi e sottogruppi delle tabelle 2A e 2B;
 - b) la definizione della quota complessiva dell'incentivo;
 - c) la ripartizione delle quote assegnate alle singole figure;
 - d) le *Economie* conseguenti.

ART. 12 - PEREQUAZIONE IMPORTO INCENTIVO ANNUALE DETERMINATO AI SENSI DEL PRESENTE REGOLAMENTO E COMPENSO INCENTIVANTE LA PERFORMANCE (PRODUTTIVITÀ)

1. Fermo restando il limite imposto all'art. 45 c. 4 del Codice, onde favorire un'equilibrata redistribuzione dei compensi da corrispondere ai dipendenti ed ai dirigenti, si applica un sistema di perequazione tra i premi correlati alla performance/retribuzione di risultato e gli incentivi previsti dal presente regolamento, attraverso la riduzione delle quote di compenso incentivante la performance/retribuzione di risultato, ai dipendenti ed ai dirigenti che abbiano percepito nell'anno incentivi superiori a somme predeterminate, secondo parametri e importi stabiliti in sede di contrattazione decentrata. Non è consentito ritardare artificialmente una liquidazione per eludere il sistema di perequazione.

ART. 13 - ENTITÀ DELLE RISORSE PER L'INNOVAZIONE

1. Le Risorse per l'innovazione previste all'art. 45, commi 6 e 7 del *Codice*, con l'esclusione di quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo è determinato sulla base della seguente formula:

$$R_i = R_F \times 0,20$$

dove:

- a. « R_i » = Risorse per l'innovazione;
 - b. « R_F » = Risorse finanziarie per le funzioni tecniche di cui all'articolo 4 del presente regolamento svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e per le finalità indicate al comma 5 dell'art. 45, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 dell'art. 45, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento al netto dell'IVA.
2. Tali risorse sono destinate alle finalità previste all'art. 45, commi 6 e 7 del *Codice*, con l'esclusione di quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo.
 3. Le risorse per l'innovazione sono stanziare ed impegnate al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture ed utilizzabili in termini di spesa solo a compimento della procedura di affidamento. I Servizi provvedono a comunicare al Servizio Finanziario la conclusione dei lavori, o l'avvenuta esecuzione dei servizi o delle forniture, fornendo i riferimenti contabili ai fini dell'economia delle relative somme che confluiranno in apposita quota di avanzo vincolato.
 4. Qualora l'opera sia finanziata con risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, le risorse di cui al presente articolo non può essere accantonato.

ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE E PERIODO TRANSITORIO

1. Il presente Regolamento si applica alle procedure di appalto avviate (bandi pubblicati / lettere di invito spedite) successivamente all'1/07/2023, data di entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023).
2. Per le prestazioni soggette ad incentivo la cui gara è stata attivata in data antecedente alla entrata in vigore del nuovo Codice Contratti (ante 01/07/2023), saranno riconosciuti gli incentivi in base alle previgenti disposizioni, sul presupposto che nella delibera di approvazione del progetto posto a base di gara siano state accantonate le relative quote incentivanti. (*vedi art. 4 c.5,6,7 MIT regolamento incentivi*).

TABELLA 2A – Percentuali di ripartizione per contratti di lavori con nomina del Responsabile della fase di affidamento

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

L'incentivo attribuito singolarmente può essere il risultato della sommatoria degli incentivi di più figure, qualora in un dipendente si assommino le responsabilità e le prestazioni di più figure.

Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate nell'ambito del singolo gruppo.

In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

GRUPPI	% «D»	SOTTOGRUPPI	% «D»
Gruppo 1	2%	Responsabile tecnico e collaboratori tecnici	1%
Gruppo 2	15%	RUP	14%
Gruppo 3	15%	Collaboratori tecnici del Settore	4%
Gruppo 4	2%	Responsabile	1,5%
Gruppo 5	7%	Responsabile	4%
Gruppo 6	12%	Progettista responsabile	7%
Redazione del progetto esecutivo		Redattore/i – Collaboratori tecnici	5%
Gruppo 7	2%	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	1,5%
Gruppo 8	4%	Verificatore	3%
Gruppo 9	3%	Redattore/i	3%
Gruppo 10	10%	Direttore dei lavori	10%
Gruppo 11		Direttore/i operativo/i	6%
Gruppo 12		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	1,5%
Gruppo 13		Collaudatore	1,5%
Gruppo 14		Collaudatore	6%
Collaudo tecnico amministrativo – Certificato di	7%	Redattore/i	1%
Totali	100%		100%

N.B. In caso di progetto gestito con le procedure di cui all'art.43 e all'Allegato I.9 del Codice, verrà inserito il coordinatore dei flussi informativi che percepirà una percentuale pari al 1% da detrarre dalla percentuale del RUP.

Qualora non sia necessaria la redazione del collaudo statico, la relativa percentuale del 2% sarà sommata a quella del collaudo tecnico amministrativo – certificato di regolare esecuzione (che diventerà così del 9%).

TABELLA 2A – Percentuali di ripartizione per contratti di lavori senza nomina del Responsabile della fase di affidamento

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

L'incentivo attribuito singolarmente può essere il risultato della sommatoria degli incentivi di più figure, qualora in un dipendente si assommino le responsabilità e le prestazioni di più figure.

Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate nell'ambito del singolo gruppo.

In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

GRUPPI	% «I»	SOTTOGRUPPI	% «I»
Gruppo 1	2%	Responsabile tecnico e collaboratori tecnici	1%
Gruppo 2	15,5%	RUP	15,5%
Gruppo 3		Collaboratori tecnici del Settore	4,5%
Gruppo 4		Collaboratori amministrativi della Segreteria	2,5%
Gruppo 5		Responsabile	1,5%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	7%	Responsabile	4%
Gruppo 6	12%	Progettista responsabile	7%
Gruppo 7		Redattore/i = Collaboratori tecnici del settore	
Gruppo 8		Coordinatore per la sicurezza in fase di	1,5%
Gruppo 9	4%	Verificatore	3%
Gruppo 10	3%	Redattore/i	3%
Gruppo 11	10%	Direttore dei lavori	10%
Gruppo 12	6%	Direttore/i operativo/i	6%
Gruppo 13		Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	1,5%
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	3%	Collaboratori tecnici	1,5%
Gruppo 14		Collaudatore	1,5%
Collaudo statico	2%	Collaboratori tecnici	0,5%
Gruppo 15		Collaudatore	6%
Totale	100%		100%

N.B. In caso di progetto gestito con le procedure di cui all'art.43 e all'Allegato I.9 del Codice, verrà inserito il coordinatore dei flussi informativi che percepirà una percentuale pari al 1% da detrarre dalla percentuale del RUP.

Qualora non sia necessaria la redazione del collaudo statico, la relativa percentuale del 2% sarà sommata a quella del collaudo tecnico amministrativo – certificato di regolare esecuzione (che diventerà così del 9%).

TABELLA 2B – Percentuali di ripartizione per contratti di servizi e forniture / concessioni con nomina del Responsabile della fase di affidamento

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate nell'ambito del singolo gruppo.

In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

GRUPPI	% «I»	SOTTOGRUPPI	% «I»
Gruppo 1	2%	Responsabile tecnico e collaboratori tecnici	1%
Gruppo 2	14%	RUP	16%
Gruppo 3	4%	Collaboratori tecnici del Settore	4%
Gruppo 4	22%	Responsabile	14%
Gruppo 5	1%	Redattore/i	1%
Gruppo 6	21%	Direttore per l'esecuzione del contratto	21%
Gruppo 7	10%	Collaboratori del direttore dell'esecuzione del contratto	10%
Collaboratori del direttore dell'esecuzione			
Gruppo 8	7%	Verificatore	7%
Totale	100%		100%

In caso di rinnovo del contratto, per i servizi e le forniture, verranno liquidati i compensi calcolati sull'importo del rinnovo, per la Tabella 2B, per i Gruppi 2 e 3 nella misura del 50% e per i gruppi 6, 7 e 8 per l'intero importo. L'incentivo attribuito singolarmente può essere il risultato della sommatoria degli incentivi di più figure qualora in un dipendente si assommino le responsabilità e le prestazioni di più figure.

TABELLA 2B – Percentuali di ripartizione per contratti di servizi e forniture / concessioni senza nomina del Responsabile della fase di affidamento

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate nell'ambito del singolo gruppo.

In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

GRUPPI	% «I»	SOTTOGRUPPI	% «I»
Gruppo 1	1%	Responsabile tecnico e collaboratori tecnici	1%
Gruppo 2	19,5%	RLIP	19,5%
Gruppo 3	4,5%	Collaboratori tecnici del Settore	4,5%
Collaborazione all'attività del RLIP (responsabili)	4%	Collaboratori amministrativi del Settore interessato	4%
Gruppo 4	14%	Responsabile	14%
Gruppo 5	4%	Redattori/i	4%
Gruppo 6	21%	Direttore per l'esecuzione del contratto	21%
Direzione dell'esecuzione			
Gruppo 7	7%	Collaboratori del direttore dell'esecuzione del	7%
Gruppo 8		Verificatore	7%
Totali	100%		100%

In caso di rinnovo del contratto, per i servizi e le forniture, verranno liquidati i compensi calcolati sull'importo del rinnovo, per la Tabella 2B, per i gruppi 2 e 3 nella misura del 50% e per i gruppi 6, 7 e 8 per l'intero importo.

L'incentivo attribuito singolarmente può essere il risultato della sommatoria degli incentivi di più figure qualora in un dipendente si assommino le responsabilità e le prestazioni di più figure.